



IL CANCELLIERE

~~Marcantonio~~

31/5/2022

R. SENT.

data del deposito 28 MAG. 2022

data di irrevocabilità

N. [redacted] R.G. NOTIZIE DI REATO
N. [redacted] R.G. G.I.P.
N. 100000002 R.G. DIBATTIMENTO

N. / REG. ESEC.
N. / CAMPIONE PENALE

Redatta scheda il _____



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
SEZIONE PENALE

Il Tribunale Ordinario di Siena, Sezione penale, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:

dott. [redacted] Presidente
dott. [redacted] Giudice a latere
dott.ssa [redacted] G.o.p. a latere

all'udienza odierna ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA.

nel procedimento penale di primo grado, iscritto al numero di R.G. DIB. in epigrafe indicato,
nei confronti di

[redacted], nato a [redacted], il [redacted], con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia, poi rinunziante, avvocato Francesco Paolieri, del Foro di Perugia⁽¹⁾;

libero, assente

difeso di ufficio dall'avvocato Nicola Giuliani, del Foro di Siena⁽²⁾;

presente

ed in cui è persona offesa/danneggiata, costituita parte civile

[redacted], in persona della curatrice, avvocatessa Alessia Angeli,
con domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia⁽³⁾;

¹ Cfr. verbale di interrogatorio, redatto in data 8.01.2019, aff. 12, sotto-fascicolo a disposizione del Tribunale, ove si dà conferma dell'elezione di domicilio, già effettuata in sede di verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina fiduciaria, redatto in data 19.12.20218, aff. 13, sotto-fascicolo citato. Elezione di domicilio che rimane valida, nonostante la rinunzia, comunicata in data 18.03.2020, da parte del difensore di fiducia; atto che non contiene espressamente alcunché in ordine alla domiciliazione.

² Cfr. decreto di nomina di difensore d'ufficio adottato dal G.u.p. presso il Tribunale di Siena, in data 4 maggio 2020, a fronte della rinunzia da parte del difensore di fiducia, avvocato Francesco Paolieri, del Foro di Perugia: cf. aff. 16, sotto-fascicolo a disposizione del Tribunale.

³ Cfr. atto di nomina ed elezione di domicilio depositato in data 16 gennaio 2020 presso la Procura della Repubblica di Siena, aff. 6 agli atti;

AG

difeso di fiducia dall'avvocato [redacted], del Foro di Siena⁴;

presente

IMPUTATO

[in concorso con [redacted], la cui posizione è stata definita mediante applicazione pena in separato giudizio e con [redacted], giudicato separatamente a far data dall'udienza dell'1.03.2022] all'esito della *modifica dell'imputazione contenuta nel verbale d'udienza del 18.01.2022*

del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale p. e p. dagli artt. 110 c.p., artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, e 223, comma 1, R.D. 16/03/1942 n. 267 (L. Fall.), perché:

A) [redacted], quale [redacted], dichiarata fallita dal tribunale di Siena con sentenza del 21/07/2015, in concorso

con:

- [redacted] (deceduto in data 07/07/2018), nella sua qualità di amministratore di diritto dal 26/06/2014 alla data del fallimento;

- e [redacted] (giudicato separatamente), nella sua qualità di amministratore di diritto fino al 27/12/2013;

allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, distraevano, dissipavano o comunque occultavano i beni facenti parte del patrimonio sociale (o comunque distraevano, dissipavano od occultavano i ricavi economici provento dell'alienazione dei beni medesimi) così da creare passività pari ad euro 587.164,39 per creditori privilegiati; e 1.066.287,10 euro in chirografo; ed in particolare: [redacted] in data 11/02/2014, alla [redacted] (di fatto amministrata dal [redacted]) la [redacted] che deteneva il 97% delle quote della società fallita, *occultando un passivo di 3 milioni di euro*; successivamente alla cessione, il [redacted] otteneva dal [redacted] la cessione di vino alla [redacted] (riconducibile di fatto a [redacted]), a prezzi inferiori del 50% a quelli di mercato, benché la [redacted] si trovasse già in stato di decozione (nel 2014 la società fallita risulta aver effettuato cessioni in perdita per complessivi 1.095.941 euro a fronte di acquisti complessivi pari a 2.774.638 euro);

B) [redacted] e [redacted], quali amministratori di fatto della società fallita a far data dal gennaio 2014, in concorso con [redacted] (deceduto in data 07/07/2018), nella sua qualità di amministratore di diritto dal 26/06/2014 alla data del fallimento, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, sottraevano i libri e le altre scritture contabili della

⁴ Cfr. atto di nomina ed elezione di domicilio depositato in data 16 gennaio 2020 presso la Procura della Repubblica di Siena, off. 6 agli atti;

AG

società; in particolare, a partire dal luglio 2014, occultavano progressivamente tutti i libri e le altre scritture contabili della società fallita che si trovavano, in origine, regolarmente custoditi, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, in Barberino Val d'Elsa, presso la sede operativa della società, e che venivano, per l'effetto, trasferiti verso un sito rimasto ignoto, così sottraendoli agli organi fallimentari.

Con le aggravanti:

- 1) di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità;
- 2) di aver commesso più fatti tra quelli previsti dall'art. 216 L. Fall.

In Siena, il 21/07/2015 (data della dichiarazione di fallimento).

CONCLUSIONI RASSEGNALE DALLE PARTI PROCESSUALI

- ❖ **Pubblico Ministero:** come da verbale del 24.05.2022.
- ❖ **Patrono di parte civile:** come da verbale del 24.05.2022.
- ❖ **Difesa dell'imputato** [redacted] come da verbale del 24.05.2022.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con atto *ex art. 429 cod. proc. pen.*, in data 22.12.2020, il G.u.p. presso il Tribunale di Siena disponeva il rinvio a giudizio degli imputati [redacted] e [redacted] in ordine ai reati rispettivamente ascritti loro, come sopra descritti, fissando il giorno 28 maggio 2021 quale data di celebrazione della prima udienza innanzi al Giudice del dibattimento.

II. All'udienza tenutasi nella data dianzi indicata innanzi al Tribunale di Siena, in composizione monocratica, il Giudice, letta l'imputazione e ritenuto trattarsi di reati di attribuzione collegiale, in ossequio all'art. 33-*quinquies* cod. proc. pen., previa riassegnazione del procedimento, rinviava innanzi al Collegio 1, all'udienza del 22.06.2021.

III. Nella data appena menzionata, il Tribunale, ritenuta rituale l'instaurazione del rapporto processuale, dichiarava procedersi in assenza di entrambi gli imputati, non comparsi, eppure stimati a conoscenza del procedimento e del processo, avuto riguardo all'integrazione di plurimi indici di cui all'art. 420-*bis* cod. proc. pen. Inoltre, l'avvocato [redacted], difensore di fiducia del [redacted], munito di procura speciale, depositava atto di costituzione del citato Fallimento quale parte civile nel presente procedimento. Nulla osservando le altre parti processuali, il Tribunale prendeva atto dell'intervenuta costituzione di parte civile ed invitava le parti a formulare eventuali questioni preliminari. Attesa l'assenza di deduzioni ad opera delle parti, il Collegio dichiarava aperto il dibattimento e, dato per letto il capo di imputazione, invitava le parti a rassegnare le rispettive richieste di prova.

Ammessi i mezzi di prova come richiesti dalle parti processuali ed acquisiti i documenti prodotti dal Pubblico Ministero, nulla opponendo gli altri soggetti del processo, il Collegio rinviava il procedimento 12.10.2021.

IV. All'udienza tenutasi nella data citata, innanzi ad un Collegio diversamente composto in ossequio alle vigenti disposizioni tabellari presidenziali, il Tribunale - in assenza di alcuna deduzione ad opera delle parti - procedeva oltre ed acquisiva copia della sentenza di applicazione pena n. 662/2020, emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Siena nei confronti di [REDACTED] giudicato separatamente. Escusso il curatore fallimentare, la cui relazione veniva acquisita al fascicolo del dibattimento, si dava l'audizione dei testi [REDACTED] e [REDACTED] all'esito, su accordo delle parti veniva acquisito il verbale di sommarie informazioni rese da [REDACTED] [REDACTED] in data 25.05.2016, con contestuale revoca dell'ordinanza ammissiva della testimonianza di questi. Il procedimento veniva rinviato al 9.11.2021.

V. Nella data indicata si proseguiva nell'istruttoria dibattimentale, tramite l'escussione dei testi: [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]. All'esito, il Pubblico Ministero rinunziava all'escussione del teste [REDACTED] e nulla opponendo le altre parti il Collegio ne revocava *in parte qua* l'ordinanza ammissiva. Previo approfondimento della sua posizione giuridica nel contraddittorio tra le parti, veniva escusso, ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., [REDACTED]. Il Tribunale acquisiva due documenti prodotti dal Pubblico Ministero, nulla opponendo le altre parti processuali ed il procedimento veniva rinviato al 21.12.2021.

VI. All'udienza tenutasi il 21 dicembre 2021, si proseguiva oltre nell'istruttoria dibattimentale, tramite l'escussione dei testi [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]. Previo accordo delle parti all'inversione dell'ordine di assunzione delle prove dichiarative, veniva, infine, escusso il teste [REDACTED]. Il Pubblico Ministero esibiva citazione del teste [REDACTED], non andata a buon fine ed insistendo nella richiesta di escussione di quest'ultimo chiedeva pertanto rinvio del procedimento; inoltre, richiamate le emergenze dibattimentali, la parte pubblica sollecitava l'esercizio del potere di cui all'art. 507 cod. pen., ritenendo necessario escutere il teste [REDACTED] in ordine alla concessione in godimento di un fondo di sua proprietà in località Linari. Il Tribunale, sentite le parti, dava seguito alle richieste della parte pubblica e rinviava il processo al 18.01.2022.

VII. All'udienza tenutasi nella data citata, innanzi ad un Collegio diversamente composto in ossequio alle vigenti disposizioni tabellari presidenziali, in assenza di alcuna deduzione ad opera delle parti, il Pubblico Ministero rappresentava di aver ritualmente citato i testi [REDACTED] e [REDACTED] non comparsi. La parte pubblica, inoltre, procedeva alla modifica del capo di imputazione ed i difensori chiedevano termine. Il Tribunale disponeva la notifica per estratto del verbale d'udienza e relativi allegati agli imputati assenti, presso i rispettivi domiciliatari. L'avvocato [REDACTED] preannunciava eccezione in ordine al difetto di udienza preliminare per il fatto contestato, ai sensi dell'art. 516, comma 1-ter, cod. proc. pen. Il Tribunale,

preso atto, rinviava l'udienza al 1° marzo 2022, disponendo l'accompagnamento coattivo della teste **██████████**, ingiustificatamente non comparsa.

VIII. All'udienza tenutasi in data 1.03.2022, il Presidente, preliminarmente, dava atto del deposito di istanza di rinvio per legittimo impedimento del patrono di parte civile. Sentite le altre parti, remissive, il Tribunale, richiamato il disposto di cui all'art. 420-ter cod. proc. pen., che non prevede alcun legittimo impedimento in caso di impossibilità a comparire del patrono di parte civile, non dava seguito alla richiesta di rinvio per legittimo impedimento e disponeva procedersi oltre. Sempre in guisa preliminare, il Presidente dava atto del mutamento della composizione del Collegio giudicante, intervenuto in ossequio alle vigenti disposizioni tabellari. Si disponeva pertanto la rinnovazione delle formalità di apertura del dibattimento e, preso atto delle deduzioni delle parti, il Tribunale confermava l'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova adottata da altro Collegio in data 22.06.2021 ed ogni altra ordinanza istruttoria già emessa. Inoltre, sentite le parti, che nulla opponevano e tantomeno insistevano per alcuna rinnovazione istruttoria, venivano indicati come utilizzabili tutti gli elementi probatori traibili dalle prove dichiarative assunte innanzi ad altro Collegio giudicante. Si dava quindi atto che in data 18.01.2022 era intervenuta notifica, a mezzo p.e.c. al domiciliatario, del verbale d'udienza tenutasi il 18.01.2022, contenente modifica dell'imputazione nei confronti dell'imputato **██████████**. Si dava altresì atto del deposito, da parte del difensore d'ufficio del **██████████** di apposita memoria difensiva, ex art. 121 cod. proc. pen., con la quale veniva richiesta: 1) l'acquisizione presso il Tribunale di Perugia di perizia disposta nell'ambito del procedimento n. 1573/2016 R.G. DIB.; 2) perizia medico-legale volta all'accertamento dello stato di perdurante *incapacità* di **██████████** agli effetti di cui all'art. 72-bis cod. proc. pen. L'avvocato Giuliani reiterava le istanze già contenute nella memoria ed il Pubblico Ministero, non opponendosi, rappresentava, piuttosto, anche la necessità di aggiornare la diagnosi contenuta nella perizia disposta nel procedimento penale già pendente innanzi al Tribunale Collegiale di Perugia. Sentite le parti, il Collegio, in vista dell'adozione di ordinanza istruttoria, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ordinava la separazione della posizione processuale di **██████████** in ordine ai reati ascrittigli, con formazione di autonomo fascicolo processuale contenente copia di tutti gli atti del procedimento n. 377/2021 R.G. DIB. All'esito, il Tribunale, esaminato il fascicolo processuale ed analizzata la memoria ex art. 121 cod. proc. pen. depositata nell'interesse del **██████████**, disponeva l'acquisizione al fascicolo del dibattimento della documentazione medica relativa alla posizione **██████████** e della perizia espletata nell'ambito del procedimento n. 1573/2016 R.G. DIB. celebrato innanzi al Tribunale di Perugia, ordinando, altresì, la citazione per l'udienza successiva, di un perito per il conferimento dell'incarico volto alla attualizzazione delle condizioni psico-fisiche del **██████████**. Il processo veniva quindi rinviato al 24 maggio 2022.

IX. All'udienza tenutasi in data 24 maggio 2022, il Tribunale, preliminarmente, dava atto della proficua acquisizione della perizia eseguita sulla persona del **██████████** nell'ambito del processo più volte citato celebrato presso il Tribunale di Perugia. Preso atto del contenuto, il Tribunale, sentite le parti che

AG

nulla opponessero, revocava l'ordinanza adottata all'udienza del 24.05.2022 con la quale veniva disposta, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., ulteriore perizia sulla persona del [REDACTED], non più assolutamente necessaria alla luce del contenuto dei documenti acquisiti. Veniva quindi sottoposta alle parti la questione della ricorrenza di una causa di immediata definizione del processo, agli effetti di cui all'art. 129 cod. proc. pen., in relazione all'art. 72-bis cod. proc. pen. Sentite le conclusioni delle parti, il Collegio si ritirava in camera di consiglio. Terminata la deliberazione, veniva data lettura della presente sentenza, richiamando il termine di legge per il deposito delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. È opinione di questo Tribunale che – alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale finora espletata – debba essere adottata pronunzia di non doversi procedere nei confronti di [REDACTED], a cagione dell'accertata, irreversibile, incapacità del medesimo di partecipare coscientemente al presente processo.

2. La conclusione appena rassegnata:

(a) trova adeguato supporto negli elementi probatori, incontestati tra le parti processuali, traibili dalla relazione di perizia, redatta in data 21.09.2020, dal dott. [REDACTED], eseguita su incarico del Tribunale ordinario di Perugia, nell'ambito del procedimento n. 1753/2016 R.G. DIB., ed acquisita ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., su sollecitazione della Difesa [REDACTED] all'udienza del 24.05.2022 (previo ordine di acquisizione all'udienza dell'1.03.2022); relazione nella quale, in risposta ai quesiti peritali posti, si legge "il signor [REDACTED] è affetto da una Emiparesi destra con Atassia sinistra e Disfasia Grave, inoltre da una Amnesia Anterograda. In particolare, la Amnesia Anterograda impedisce di fissare nuovi ricordi, tra i quali ad es. anche eventuali domande articolate rivolte al paziente, che, conseguentemente, non è in grado di ricordarle per il tempo utile a riflettere e rispondere sulla base di eventuali informazioni in suo possesso, in modo congruo ed efficace. Ne consegue che il p.ndo non è, non sarà neanche in futuro, in grado di partecipare coscientemente al processo, dato che la patologia alla base di tali sintomi è caratterizzata da un decorso cronico e irreversibile all'attuale stato delle Conoscenze medico-scientifiche". Conclusione validamente inferita nonché ragionevole nel merito, che questo Giudice intende condividere poiché resa all'esito: 1) di una corretta, ampia, selezione della documentazione rilevante ai fini della valutazione rimessa al perito; 2) di una completa considerazione, per quanto qui d'interesse, della storia clinica dell'imputato; 3) di una sufficiente analisi del quadro nomologico di riferimento;

(b) costituisce piana attuazione del dettato di cui all'art. 72-bis cod. proc. pen., introdotto ad opera della L. 103/2017, a decorrere dal 3 agosto 2017, che impone al giudicante l'adozione di una sentenza di proscioglimento (variamente atteggiandosi a seconda della fase processuale in cui la pronunzia intervenga) per i casi di incapacità processuale irreversibile, ossia di stato mentale che, per la gravità delle connotazioni

AG

proprie, si sostanzia nell'impossibilità di una regressione tale da consentire, in un secondo momento, la ri-espansione della capacità processuale;

(e) non può trovare smentita nella consolidata opinione giurisprudenziale secondo la quale la sentenza di proscioglimento *ex art. 72-bis* cod. proc. pen. "può essere pronunciata solo se l'incapacità a stare in giudizio è irreversibile e non ricorre la condizione di incapacità di intendere e di volere al momento del fatto, che, in base alla riserva di cui agli artt. 70 e 71 cod. proc. pen. e alla regola di cui all'art. 129 cod. proc. pen., dev'essere dichiarata immediatamente con sentenza di proscioglimento" (Cass. pen., sez. VI, 12 dicembre 2018, n. 55743, rv. 274714-01, Pres. Di Stefano, est. Mogini, imp. Cannata); *regula iuris* - quella dianzi menzionata - che, piuttosto, pare asseverare la conclusione rassegnata, atteso che quella della incapacità d'intendere e di volere al momento del fatto è circostanza affatto acclarata nel presente giudizio, afferente a fatto-reato *inveratisi* in data 21/07/2015 (momento dell'intervenire della dichiarazione di fallimento), anteriormente, pertanto, all'episodio di "ictus ischemico del circolo posteriore con residua emiparesi destra, atassia sinistra con grave disfagia" occorso nel 2017", costituente *causa* della patologia sopra tratteggiata.

3. A cagione dell'accertata irreversibile incapacità del [REDACTED] di partecipare coscientemente al processo, s'impone l'adozione di una pronuncia di non doversi procedere, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in relazione all'art. 72-bis cod. proc. pen.

0

PER QUESTI MOTIVI

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA, IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

visti gli artt. 129 e 72-bis cod. proc. pen.

DICHIARA

non doversi procedere nei confronti di [REDACTED] in ordine ai reati ascrittigli, per irreversibile incapacità di partecipare coscientemente al processo a proprio carico.

Così deciso, in Siena, il 24 maggio 2022

IL GIUDICE ESTENSORE

(dott. Andrea Grandinetti)

IL PRESIDENTE

(dott. Roberto Maria Carrilli Palombi di Montrone)

Depositato in cancelleria

Siena il 28 MAG 2022

Funzionario Giudiziario
Dott. Antonio Maria Podda

MARCO BARRECCIA
IL CANCELLIERE

